



Alessandria, (data del protocollo elettronico)

Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI ALESSANDRIA ASTI E CUNEO

A.
EGATO n. 6 "Alessandrino"
Corso Virginia Marini, 95
15122 ALESSANDRIA
posta@cert.ato6alessandrino.it

Oggetto: Risposta al foglio n. prot. 488 del 05/04/2023

E	AMBITO E SETTORE:	Tutela archeologica
	DESCRIZIONE:	TORTONA (AL)-strada Cerabino <i>Sostituzione tratto di rete acquedotto e rifacimento allacciamenti in Str. Cerabino del Comune di Tortona</i> Conferenza di Servizi in modalità asincrona (art. 14 bis della l. 241/1990).
	DATA RICHIESTA:	data di arrivo richiesta 05/04/2023 protocollo entrata richiesta n. 0005073-A del 14/04/2023
	RICHIEDENTE:	Gestione Acqua S.p.A. <i>privato</i>
	PROCEDIMENTO:	Coordinamento e valutazione verifiche preventive di interesse archeologico di LL. PP. o di pubblica utilità (Art. 28 c. 4 D.Lgs. 42/2004 s.m.i.; Art. 25 D.Lgs. 50/2016 s.m.i.)
	PROVVEDIMENTO:	PARERE
	DESTINATARIO:	EGATO n. 6 "Alessandrino" <i>pubblico</i>
	ALTRO	-

Vista la nota di codesto Ente menzionata in epigrafe, recante la determina di indizione della Conferenza di Servizi in modalità asincrona, ai sensi dell'art. 14 bis della l. 241/1990 e s.m.i., per l'acquisizione degli atti di consenso, autorizzazioni, pareri, nulla osta, intese, concessioni e assensi in merito alla *Sostituzione tratto di rete acquedotto e rifacimento allacciamenti in Strada Cerabino del Comune di Tortona*, la Scrivente esprime quanto segue per quanto attiene gli aspetti di tutela archeologica preventiva.

Si premette che i progetti di opere pubbliche o di pubblica utilità che comportino scavi in depositi non manomessi, quale il progetto in esame:

- nei casi previsti dalla legge, sono soggetti alla procedura di Verifica Preventiva dell'Interesse Archeologico ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., che viene puntualmente normata dalle *Linee guida per la procedura di verifica preventiva archeologica* (d'ora innanzi richiamate come *Linee Guida VPA*) D.P.C.M. 14/02/2022;
- sono in ogni caso soggetti a misure di tutela archeologica cautelare e preventiva ai sensi dell'art. 28 comma 4 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i..

Esaminata la documentazione progettuale presentata dal Proponente e resa disponibile attraverso la piattaforma di codesto Ente e preso atto che:

- il progetto comporta la sostituzione della condotta in acciaio DN 30 attualmente in uso con una di



nuova fornitura in PEAD PN 16 DN 90, oltre al rifacimento dei relativi allacciamenti;

- la via lungo la quale si svilupperà il tracciato della condotta (circa 1000 m) ricalca una strada asfaltata inserita in un settore del territorio comunale di carattere collinare compresa tra corso Fausto e Serse Coppi e la cascina Mirabellina;
- la trincea prevista per la posa del nuovo acquedotto sarà ampia circa 0,50m con profondità di circa 1,50 m e verrà posata accanto alla condotta da dismettere, mentre la condotta provvisoria da utilizzare durante le operazioni di sostituzione della rete di acquedotto sarà collocata in area già scavata per la posa della tubazione della fognatura.
- Tra gli elaborati progettuali non è presente la *Relazione archeologica preliminare* di cui all'art. 25 comma 1 del D.Lgs. 50/2016;

valutato che le differenti opere da realizzare, in ragione della loro estensione e delle profondità da raggiungere, possono implicare una diversa probabilità di interferenza con eventuali livelli, strutture o manufatti di interesse archeologico;

ritenuto che l'area di intervento – prossima, ma esterna alle zone a rischio archeologico individuate dal vigente PRGC – per via della prossimità all'area urbana presenti un generico rischio archeologico;

tenuto conto delle *Linee guida VPA*, che attribuiscono al Soprintendente la facoltà di *prescrivere la sorveglianza archeologica in corso d'opera qualora essa si renda necessaria in ragione della peculiare tipologia delle opere proposte e della loro dislocazione territoriale*

la Soprintendenza scrivente, ritiene non necessario sottoporre il progetto in esame alla procedura di VPIA e, ai sensi dell'art. 28 comma 4 del D.Lgs. 42/004 esprime **parere favorevole** alla localizzazione dell'opera di pubblica utilità in questione, a condizione che siano rispettate le prescrizioni vincolanti qui di seguito dettagliate:

- si richiede che tutte le opere di scavo siano effettuate con assistenza archeologica continuativa da parte di operatori archeologi qualificati (art. 9 bis D.Lgs. 42/2004; D.M. 244/2019), senza oneri per l'Ufficio scrivente e sotto la direzione scientifica dello stesso, che potrà eventualmente dare indicazioni per una migliore documentazione della giacitura archeologica;
- al termine dell'intervento dovrà pervenire a questa Soprintendenza la documentazione dell'intervento (relazione, documentazione grafica e fotografica), conforme alle norme in uso, che dovrà essere prodotta anche in caso di esito negativo, quale attestazione delle attività di controllo archeologico svolte. Si specifica inoltre che la consegna alla Scrivente dei reperti archeologici eventualmente rinvenuti (*ex lege* di proprietà statale) dovrà avvenire secondo le norme di consegna stabilite da questa Soprintendenza;
- si richiede infine di comunicare con congruo anticipo a questa Soprintendenza i nominativi del professionista e/o della ditta archeologica incaricata e il crono-programma dei lavori di scavo, al fine di predisporre i necessari sopralluoghi in corso d'opera da parte di funzionari di questo Ufficio.

IL SOPRINTENDENTE *ad interim*
Lisa Accurti

** Documento firmato digitalmente
ai sensi degli art. 20 e ss. del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.*

Il responsabile dell'Istruttoria

TUTELA ARCHEOLOGICA: *dott. Gian Battista Garbarino*

gianbattista.garbarino@cultura.gov.it

PC

